

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

40.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 APRILE 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIACINTO URSO

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele (<i>Già approvato dalla XIV Commissione della Camera e modificato dalle Commissioni riunite IX e XII del Senato</i>) (959-B)	489
PRESIDENTE	489, 490, 491, 493, 494, 495, 496
CALONACI VASCO	489
MAGNANI NOYA MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	491, 493, 494, 495
PASTORE ALDO	493, 495
SEPPIA MAURO, <i>Relatore</i>	493, 495

La seduta comincia alle 9,55.

MARIA TERESA CARLONI ANDREUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: **Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele (Già approvato dalla XIV Commissione della Camera e modificato dalle Commissioni riunite IX e XII del Senato) (959-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele », già approvato dalla XIV Commissione della Camera e modificato dalle Commissioni riunite IX e XII del Senato.

VASCO CALONACI. Onorevole presidente, chiedo che la seduta venga sospesa per trenta minuti.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1982

PRESIDENTE. In accoglimento della proposta dell'onorevole Calonaci, la seduta è sospesa per trenta minuti.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 10,40.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

Ai sensi della presente legge per miele si intende il prodotto alimentare che le api domestiche producono dal nettare dei fiori o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano sulle stesse, che esse bottinano, trasformano, combinano con sostanze specifiche proprie, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare.

Tale prodotto può essere fluido, denso o cristallizzato.

Il miele a seconda dell'origine si distingue in:

a) miele di nettare: miele ottenuto principalmente dal nettare dei fiori;

b) miele di melata: miele ottenuto principalmente dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano sulle stesse.

Il miele a seconda del metodo di estrazione si distingue in:

1) miele in favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli di favi da esse appena costruiti non contenenti covata e venduto in favi anche interi con celle opercolate;

2) miele con pezzi di favo: miele che contiene uno o più pezzi di miele in favo;

3) miele scolato: miele ottenuto mediante scolatura di favi disopercolati non contenenti covata;

4) miele centrifugato: miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti covata;

5) miele torchiato: miele ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato.

Le Commissioni riunite IX e XII del Senato lo hanno così modificato:

ART. 1.

Ai sensi della presente legge per miele si intende il prodotto alimentare che le api domestiche producono dal nettare dei fiori o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano sulle stesse, che esse bottinano, trasformano, combinano con sostanze specifiche proprie, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare.

Tale prodotto può essere fluido, denso o cristallizzato.

Il miele a seconda dell'origine si distingue in:

a) miele di nettare: miele ottenuto principalmente dal nettare dei fiori;

b) miele di melata: miele ottenuto principalmente dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano sulle stesse.

Il miele a seconda del metodo di estrazione si distingue in:

1) miele in favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli di favi da esse appena costruiti non contenenti covata e venduto in favi anche interi;

2) miele con pezzi di favo: miele che contiene uno o più pezzi di miele in favo;

3) miele scolato: miele ottenuto mediante scolatura di favi disopercolati non contenenti covata;

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1982

4) miele centrifugato: miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti covata;

5) miele torchiato: miele ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato, non superiore ai 40° C.

Il relatore, onorevole Seppia, ha presentato i seguenti emendamenti, volti a ripristinare il testo già approvato dalla Commissione in prima lettura:

All'articolo 1, quarto comma, il punto 1) è sostituito dal seguente:

1) miele in favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli di favi da esse appena costruiti non contenenti covata e venduto in favi anche interi con celle opercolate;

All'articolo 1, quarto comma, il punto 5) è sostituito dal seguente:

5) miele torchiato: miele ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato.

Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati dal relatore?

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento al punto 1).

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento al punto 5).

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Il miele può essere commercializzato solo se conforme alle definizioni ed alle norme previste dalla presente legge.

Le caratteristiche di composizione del miele sono le seguenti:

1) tenore apparente di zuccheri riduttori, espresso in zucchero invertito:

miele di nettare non meno del 65 per cento;

miele di melata, solo o in miscela con il miele di nettare, non meno del 60 per cento;

2) tenore d'acqua:

non più del 21 per cento;

miele di brughiera (*Calluna*), miele di trifoglio (*Trifoglio sp.*) e di corbezzolo (*Arbutus*) non più del 23 per cento;

3) tenore apparente di saccarosio:

non più del 5 per cento;

miele di melata, solo o in miscela con miele di nettare, miele di acacia, di lavanda e di *Banksia menziesii* non più del 10 per cento;

4) tenore di sostanze insolubili in acqua:

non più dello 0,1 per cento;

miele torchiato non più dello 0,5 per cento;

5) tenore in sostanze minerali (cenere):

non più dello 0,6 per cento;

miele di melata, solo o in miscela con miele di nettare, non più dell'1 per cento;

6) acidità:

non più di 40 milliequivalenti per kg.;

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1982

7) indice diastatico e tenore di idrosimetilfurfurale (HMF) determinati dopo il trattamento e miscela:

a) indice diastatico (scala di Schade):

a') non meno di 8;

a'') miele con basso tenore naturale di enzimi (ad esempio miele di agrumi) e tenore di HMF non superiore a 15 mg/kg., non meno di 3;

b) HMF non più di 40 mg/kg. (fatte salve le disposizioni di cui alla precedente lettera a), a'').

Chiunque produce miele con caratteristiche di composizione difformi da quelle previste dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5 milioni.

Le Commissioni riunite IX e XII del Senato lo hanno così modificato:

ART. 2.

Il miele può essere commercializzato solo se conforme alle definizioni ed alle norme previste dalla presente legge.

Le caratteristiche di composizione del miele sono le seguenti.

1) tenore apparente di zuccheri riduttori, espresso in zucchero invertito:

miele di nettare non meno del 65 per cento;

miele di melata, solo o in miscela con il miele di nettare, non meno del 60 per cento;

2) tenore d'acqua:

non più del 21 per cento;

miele di brughiera (*Calluna*), miele di trifoglio (*Trifolium sp.*) e di corbezzolo (*Arbutus*) non più del 23 per cento;

3) tenore apparente di saccarosio:

non più del 5 per cento;

miele di melata, solo o in miscela con miele di nettare, miele di acacia, di

lavanda e di *Banksia menziesii* non più del 10 per cento;

4) tenore di sostanze insolubili in acqua:

non più dello 0,1 per cento;

miele torchiato non più dello 0,5 per cento;

5) tenore in sostanze minerali (ceneri):

non più dello 0,6 per cento;

6) acidità:

non più di 40 milliequivalenti per kg.;

7) indice diastatico e tenore di idrosimetilfurfurale (HMF) determinati dopo il trattamento e miscela:

a) indice diastatico (scala di Schade):

a') non meno di 8;

a'') miele con basso tenore naturale di enzimi (ad esempio miele di agrumi) e tenore di HMF non superiore a 15 mg/kg., non meno di 3;

b) HMF non più di 40 mg/kg. (fatte salve le disposizioni di cui alla precedente lettera a), a'').

Chiunque produca o commercializzi miele con caratteristiche di composizione difformi da quelle previste dal presente articolo, o comunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5 milioni.

Il relatore, onorevole Seppia, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma dell'articolo 2 con il seguente:

« Chiunque produce per vendere, vende o detiene per vendere miele con caratteristiche di composizione difformi da quelle previste dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000 ».

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1982

Qual è il parere del Governo su questo emendamento?

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Seppia sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 del testo del Senato con la modifica testé apportata.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

Al miele commercializzato come tale non può essere aggiunto nessun altro prodotto.

Non è consentita la miscelazione del miele italiano con altro miele di provenienza straniera. Pertanto il miele italiano deve essere commercializzato indicandone l'origine nazionale.

Chiunque viola le disposizioni di cui al primo o secondo comma del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5 milioni.

Le Commissioni riunite IX e XII del Senato lo hanno così modificato:

ART. 3.

Al miele commercializzato come tale non può essere aggiunto nessun altro prodotto.

Un miele di produzione nazionale miscelato con miele di produzione straniera non può essere commercializzato con la denominazione di miele italiano.

Chiunque viola le disposizioni di cui al primo o secondo comma del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

lire 500.000 a lire 5 milioni.

Il relatore, onorevole Seppia, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, secondo comma del testo del Senato, dopo le parole miele italiano sono aggiunte le seguenti: , ma con la denominazione di « miscela di mieli di origini diverse ». La miscela di mieli di origine di soli paesi extracomunitari deve essere commercializzata con la denominazione di « miscela di mieli di importazione ». I mieli di origine extracomunitaria devono riportare oltre alle indicazioni di cui al successivo articolo 6, terzo comma, anche l'indicazione del paese di origine.

Gli onorevoli Pastore e Calonaci hanno presentato il seguente emendamento allo emendamento Seppia:

Dopo le parole: paese di origine, aggiungere le seguenti: Il miele italiano deve essere commercializzato indicandone la origine nazionale.

ALDO PASTORE. Abbiamo presentato questo emendamento all'emendamento Seppia in quanto sia nella formulazione del Senato sia in quella proposta dal relatore non vi è alcuna tutela per il miele di produzione nazionale. Riteniamo che una disposizione in tal senso sia necessaria, e che essa non contrasti con le disposizioni della normativa CEE.

Per questi motivi ne raccomandiamo l'approvazione.

MAURO SEPPIA, *Relatore*. Noi mi sembra adeguato il collocamento di questo subemendamento all'interno dell'articolo 3, il cui testo già tutela il miele nazionale. Infatti, anche se in maniera indiretta, la tutela esiste già, e con l'ultima dizione proposta l'abbiamo ulteriormente approfondita nei confronti dell'interesse nazionale. A questo punto continuare ad insistere potrebbe anche essere pericoloso, perché se si attua un sistema di difesa dalle produzioni provenienti extra CEE,

la cosa non può essere altrettanto facile per le produzioni che avvengono nell'area della CEE, perché proprio nel momento in cui si tende a superare i confini e le barriere all'interno della stessa CEE, attuare ulteriori discriminazioni significherebbe danneggiare la commercializzazione del prodotto.

Stando così le cose si è cercato di trovare una soluzione indiretta, intermedia tra la direttiva CEE e la produzione in termini nazionali. Quindi il subemendamento può anche essere accolto, però dobbiamo sapere che in questo modo possiamo correre grossi rischi per eventuali ricorsi in sede CEE.

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. A parte il fatto che anche a me l'emendamento sembra superfluo, e che esso desta perplessità su quelle che potranno essere le reazioni a livello CEE, il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Pastore e Calonaci cui il relatore si è dichiarato favorevole mentre il Governo si rimette alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Sepia cui il Governo si è dichiarato favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo giuntoci dal Senato e con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

Il miele commercializzato come tale o utilizzato in qualsiasi prodotto destinato

alla alimentazione umana non deve contenere materie organiche o inorganiche estranee alla sua composizione, come muffa, insetti e parti di insetti, covate e granelli di sabbia, ecc.

In nessun caso il miele può contenere sostanze di qualsiasi natura in quantità tali da presentare un pericolo per la salute umana.

È fatto comunque divieto di produrre, vendere, detenere per vendere, somministrare o distribuire per il consumo, miele non corrispondente all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, con particolare riferimento all'assenza di residui di antiparassitari e al rispetto dei limiti fissati con le ordinanze ministeriali di cui allo stesso articolo 5, lettera h).

Il miele non deve:

- a) presentare sapore od odore estranei;
- b) avere iniziato un processo di fermentazione o essere effervescente;
- c) essere sottoposto a trattamento termico in modo che gli enzimi vengano distrutti o resi in gran parte inattivi;
- d) presentare un'acidità modificata artificialmente.

Ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma, lettera c), il trattamento termico deve essere applicato secondo le modalità seguenti:

riscaldamento a 40° C, più o meno 5° C, da effettuarsi in tempi strettamente necessari per rendere fluido il miele allo scopo di consentirne la filtrazione, il travaso ed il confezionamento;

riscaldamento controllato di pastorizzazione, i cui parametri T/t applicati anche in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche del miele devono corrispondere a valori all'uopo adeguati.

Gli accertamenti analitici sul trattamento di pastorizzazione, che devono prevedere anche il controllo della invertasi, vengono effettuati secondo metodiche di analisi approvate ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1982

Le disposizioni di cui al quarto comma, lettera c), non si applicano per il miele per pasticceria e per il miele per l'industria.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con le sanzioni previste dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Le Commissioni riunite IX e XII del Senato lo hanno così modificato:

ART. 4.

Il miele commercializzato come tale o utilizzato in qualsiasi prodotto destinato alla alimentazione umana non deve contenere materie organiche o inorganiche estranee alla sua composizione, come muffe, insetti e parti di insetti, covate e granelli di sabbia.

In nessun caso il miele può contenere sostanze di qualsiasi natura in quantità da presentare un pericolo per la salute umana.

È fatto comunque divieto di produrre, vendere, detenere per vendere, somministrare o distribuire per il consumo, miele non corrispondente all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Il miele non deve:

a) presentare sapore od odore estranei;

b) avere iniziato un processo di fermentazione o essere effervescente;

c) essere sottoposto a trattamento termico superiore a 40° C in modo che gli enzimi non vengano distrutti o resi in gran parte inattivi;

d) presentare un'acidità modificata artificialmente;

e) essere sottoposto a procedimenti di filtrazione che rendano impossibile la determinazione dell'origine ai sensi del terzo comma dell'articolo 1.

Le disposizioni di cui al quarto comma, lettera c), non si applicano per il

miele per pasticceria e per il miele per l'industria.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con le sanzioni previste dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

L'onorevole Seppia ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, quarto comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) essere sottoposto a trattamento termico in modo che gli enzimi vengano distrutti o resi in gran parte inattivi;

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Seppia.

(È approvato).

Gli onorevoli Pastore, Calonaci e Palopoli hanno presentato il seguente emendamento:

Ripristinare il sesto comma dell'articolo 4 soppresso dal Senato.

ALDO PASTORE. Il sesto comma dell'articolo 4, soppresso dal Senato, e di cui proponiamo il ripristino, è strettamente collegato al punto 3) dell'articolo 6, al problema cioè della pastorizzazione del miele, e quindi della sua qualità. Noi riteniamo che questo comma non debba essere soppresso perché, se si parte dal presupposto - cui mi sembrava che il relatore nella scorsa seduta fosse favorevole - che la pastorizzazione, sia pure chiamata in altro modo, debba esserci, è necessario prevedere una metodica di analisi e di controllo.

MAURO SEPPIA, *Relatore*. Vorrei far osservare che sul problema in questione vi sono diversità di valutazioni sul piano tecnico relativamente alla difficoltà di effettuare accertamenti analitici sul trattamento di pastorizzazione. Per risolvere

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1982

questo problema così delicato e partendo dal presupposto che una legge non può contenere indicazioni tecniche troppo particolari quando si è in presenza di una difformità di valutazioni, proprio in sede tecnica, abbiamo affidato al Ministero della sanità, di concerto con quello dell'agricoltura e quello dell'industria, l'individuazione delle metodiche di analisi e la determinazione degli aspetti di carattere esclusivamente tecnico. La questione potrebbe pertanto essere accantonata e ripresa quando esamineremo le modifiche agli articoli 7 e 8.

Devo dire che abbiamo cercato di risolvere il problema indirettamente con una nuova formulazione del punto 3) del quarto comma dell'articolo 6 del testo del Senato, relativo alla definizione di miele « vergine integrale ». Si determina così una nuova situazione, per cui abbiamo il miele « vergine integrale », con determinate caratteristiche, quando il prodotto non sia stato sottoposto ad alcun trattamento termico, e altri « mieli », con caratteristiche più scadenti rispetto all'integrale, proprio per lasciare aperta una situazione che sarà definita in sede tecnica. Vorrei aggiungere che, da uno studio di carattere tecnico che mi sono fatto fare, si evince che il processo di pastorizzazione porta ad una situazione anormale per cui i mieli pastorizzati hanno alla fine una composizione abbastanza simile

a quelli non pastorizzati. Possiamo, pertanto, avere un miele invecchiato per un lungo periodo di tempo che presenta elementi simili a quelli dei mieli pastorizzati.

Ritengo inoltre opportuno che la Commissione parli soltanto di « miele vergine integrale », lasciando ai tecnici le altre definizioni relative alla caratteristica della pastorizzazione, perché se facciamo riferimento al « miele pastorizzato » non possiamo esimerci dal prendere in considerazione il trattamento termico che invece esula dalla nostra competenza, esclusivamente legislativa.

PRESIDENTE. Informo i colleghi che, essendo iniziata la seduta dell'Assemblea, dobbiamo sospendere i nostri lavori in sede legislativa in adempimento della recente decisione in tal senso presa dalla Giunta per il regolamento.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO